

OFFERTA FORMATIVA

(con riferimento al Decreto Ministeriale 6 giugno 2023
e ai Decreti Ministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649)

1. Relativamente alla parcellizzazione delle attività formative, non è più necessario rispettare i limiti di CFU (6/5 CFU) previsti dal D.M. n. 1154/2021?

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 2-bis del D.M. n. 270/2004, come modificato dal D.M. n. 96/2023 (“La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio”), i limiti di cui al D.M. n. 1154/2021 devono ritenersi superati, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 1648/2023 e di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 1649/2023. Resta ferma, comunque, la necessità di garantire un efficace coordinamento dei contenuti formativi dei moduli di eventuali insegnamenti integrati.

2. Possono diversi curricula appartenenti allo stesso Corso di Studio essere attivati in sedi diverse (ad es. un curriculum nella sede legale/amministrativa e un altro curriculum in una sede decentrata)?

No, non è possibile. I curricula dello stesso Corso di Studio sono legati alla sede.

3. Con riferimento alla nota MUR prot. n. 25514 del 20 dicembre 2023, paragrafo 1, lettera B, in caso di spostamento in sede decentrata preesistente di un Corso di Studio già accreditato, anche con eventuale attivazione di curricula, pur mantenendo un curriculum nella sede amministrativa dell'Ateneo, è necessario l'inserimento in banca dati del parere positivo del Nucleo di Valutazione (“sul rispetto dei requisiti relativi alla sostenibilità finanziaria, alla presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato a disposizione del Corso nella sede decentrata, secondo quanto previsto dall'Allegato 4, lett. c), del D.M. n. 289/2021 e dall'Allegato B del D.M. n. 1154/2021”)?

Premesso che - nel caso in cui l'intero percorso formativo venga trasferito in una sede decentrata preesistente - è opportuno garantire che tale sede sia supportata dalle necessarie risorse in termini sia di strutture sia di docenza, non è percorribile la soluzione di differenziare il Corso di Studio articolato in curricula su più sedi: è necessario invece attivare la procedura di replica del Corso di Studio.

4. Con riguardo al piano di studio individuale, è possibile che lo studente scelga anche insegnamenti di SSD non presenti nell'offerta didattica programmata e/o introdotti per la flessibilità?

Lo studente può inserire insegnamenti di SSD presenti nell'ordinamento del Corso di Studio, nel rispetto dello stesso.

5. La Classe delle Lauree in Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) prevede tra gli obiettivi formativi qualificanti, alla lettera h), lo svolgimento di “Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe” (non meno di 25 CFU). Si tratta di attività formative diverse dal tirocinio, che a sua volta è previsto alla successiva lettera i) “Tirocini previsti per tutti i corsi della classe”. È possibile che la SUA-CdS evidenzi questi 25 CFU con un campo a sé stante, al pari di quanto avviene nei Corsi di Studio abilitanti per il TPV?

Al momento il campo non è stato valorizzato, in quanto le attività pratiche e/o laboratoriali previste nella Classe possono essere svolte nell’ambito degli insegnamenti di base e/o caratterizzanti dei SSD M-EDF. È, pertanto, opportuno indicare nella descrizione del percorso formativo in che modo siano svolte le attività pratiche e/o laboratoriali.

6. Nelle nuove tabelle delle Classi, la descrizione inserita per ciascun ambito disciplinare specifica le conoscenze e le competenze che devono essere acquisite attraverso gli insegnamenti attivati in quell’ambito?

Sì, la descrizione inserita per ciascun ambito disciplinare specifica le conoscenze e le competenze che devono essere acquisite attraverso gli insegnamenti attivati in quell’ambito.

7. Con riferimento ai calcoli e ai vincoli tra Ordinamento e Regolamento Didattico nei Corsi di Studio flessibili:

a) essendo il 40%/30% dei crediti necessario a conseguire il titolo calcolato sul totale dei CFU, tale calcolo e sue conseguenze è effettuato sui CFU assegnati ai SSD in sede di definizione della didattica programmata?

a) sì, i vincoli sopra menzionati devono essere rispettati nell’ordinamento e, conseguentemente, nella didattica programmata;

b) il calcolo dei 40%/30% dei CFU vincolati deve essere ripetuto per ogni curriculum, nel senso che ogni curriculum potrebbe attivare SSD tabellari/vincolati diversi con la conseguenza che due curricula potrebbero presentare SSD tutti diversi?

b) premesso che il curriculum rappresenta una particolare declinazione dell’ordinamento, lo stesso deve rispettare i vincoli ordinamentali, benché possa presentare SSD diversi dagli altri curricula;

c) come sono considerati, nel calcolo dei 40%/30% dei CFU vincolati, i CFU per attività formative di tipo opzionale per le quali il SSD/i SSD è scelto/sono scelti dallo studente?

c) ogni percorso selezionato da un qualunque studente deve rispettare - come di consueto - i vincoli ordinamentali e, pertanto, il numero di CFU vincolati;

d) a chi è demandata la verifica del rispetto della normativa con particolare riguardo al valore minimo di CFU vincolati?

d) per l’ordinamento e per la didattica programmata ed erogata è demandata all’interfaccia CINECA; per i piani individuali ai software di Ateneo.

f) la differenziazione per almeno 40 CFU per le Lauree e 30 CFU per le Lauree magistrali attivate nella stessa Classe, si calcola su tutti i CFU assegnati a SSD, compresi quelli non vincolati/non tabellari?

f) Sì.

8. Relativamente ai Corsi afferenti alla Classe LMG/01 è possibile applicare la flessibilità e/o inserire range di CFU?

Ai Corsi della Classe LMG/01 non si applica la flessibilità di cui al D.M. n. 96/2023. Con riguardo alle attività formative autonomamente scelte dallo studente e alle attività formative affini o integrative della Classe, è stato riservato un numero di CFU non inferiore a 30.

9. Con riferimento all'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 1648/2023 e all'articolo 3, commi 5 e 6, del D.M. n. 1649/2023, cosa si intende per "pieno accesso alle attività formative"? Nei Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 si legge che *"Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove previste, e caratterizzanti"*.

Il significato dell'art. 3, comma 5, del D.M. n. 1648/2023 e dell'art. 3, commi 5 e 6, del D.M. n. 1649/2023 corrisponde a quello delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, dei Decreti Ministeriali 16 marzo 2007.